

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 354

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRILLO, CARRARA e RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo
sport del calcio professionistico

ONOREVOLI SENATORI. – Il calcio professionistico sta vivendo un momento difficile con l'avvio di indagini della giustizia ordinaria e sportiva su fenomeni corruttivi che sembrano diffusi tra dirigenti e società sportive, arbitri e giocatori. Purtroppo il mondo del calcio, in anni lontani come in anni più recenti, è stato turbato più volte da scandali.

Ricordiamo brevemente il *derby* della Mole nel 1927 che portò alla revoca dello scudetto al Torino e il cosiddetto scandalo del calcio-scommesse del 1980 che si risolse con pesanti penalizzazioni per i giocatori e le squadre coinvolte e ancora la retrocessione nel 2005 del Genoa dalla serie A alla C, l'inchiesta e il processo a dirigenti di una squadra accusata di «dopare» alcuni giocatori.

Mentre si consumavano questi scandali il calcio si trasformava, le società sportive diventavano delle vere società per azioni di diritto privato, alcune di esse addirittura si quotavano in borsa, con le conseguenze che questa nuova posizione comportava.

Il gioco del calcio diveniva così un'industria, dove interessi economici e passioni umane si mescolavano pericolosamente senza che si fossero innovate le strutture di

gestione e controllo di tutto il sistema del calcio professionistico.

L'istituzione di una Commissione d'inchiesta vuole aiutare a fare luce sui fatti accaduti in questi ultimi anni, sulle responsabilità sportive e penali di singoli e società, e soprattutto indicare un nuovo quadro di norme che riporti il gioco del calcio nel suo alveo naturale, quello sportivo, senza disconoscere comunque il suo impatto economico, e al tempo stesso restituire la trasparenza indispensabile ad un gioco legato ai concorsi pronostici che con le loro entrate finanziano tutto lo sport dilettantistico che, non dimentichiamolo, ha un'alta valenza morale, educativa e sanitaria principalmente per la formazione dei bambini e dei giovani.

Questo è il dovere della politica, che deve avere il coraggio di prendersi la responsabilità di ammettere gli errori e le omissioni commessi e di provvedere a correggerli.

I tempi per ridare credibilità all'immagine sportiva dell'Italia sono stretti, soprattutto se si vuole ancora concorrere a giusto titolo alla candidatura per ospitare i Campionati europei del 2012, un'occasione non solo sportiva ma anche dai forti riflessi economici per tutto il Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo sport del calcio professionistico, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare, nei limiti delle rispettive competenze, l'operato dei vertici della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Lega nazionale professionisti, della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC) e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), per assicurare la regolare ammissione delle squadre ai campionati di calcio di serie A e B e il corretto svolgimento degli stessi campionati con particolare riferimento agli ultimi quindici anni;

b) individuare singoli comportamenti illeciti di dirigenti societari e sportivi, di giocatori e di arbitri che abbiano potuto turbare il regolare andamento della competizione sportiva e quindi condizionare i concorsi pronostici, a danno dell'Erario e degli scommettitori, e indagare se questi comportamenti abbiano portato vantaggi economici diretti o indiretti in favore di singoli o società, con particolare attenzione alle società quotate in borsa;

c) avanzare proposte per l'adozione di misure di natura legislativa, amministrativa, regolamentare e tecnica per contrastare i fenomeni corruttivi individuati.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione di ciascun Gruppo parlamentare.

2. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, nominano il Presidente della Commissione al di fuori dei trenta membri.

3. Nella sua prima riunione la Commissione elegge due vice presidenti e due segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento e riferisce al Parlamento, con relazione scritta, sui risultati dell'inchiesta.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

4. I membri della Commissione, i funzionari di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Art. 5.

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia la Commissione stessa può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

